



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
02 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA ATERP,
ESPROPRI**

Assunto il 11/08/2025

Numero Registro Dipartimento 854

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11936 DEL 12/08/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: ART.5 - L.R. 36/2008 – Decreto di concessione finanziamento n. 5240 del 18.04.2012 e D.D.G n 6073 del 16.05.2014 di integrazione finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da cedere in locazione nel Comune di Cosenza – Impresa FININD - Finanziaria industriale F.Ili Dodaro & snc(ist. 1251 del 21/02/2011). Decreto di Revoca finanziamento - Accertamento e Ingunzione restituzione somme

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “*norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale*” ed in particolare:

1. l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
2. l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
3. l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle disposizioni del D. Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.*”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del Presidente della Regione, recante “*separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione*”;

VISTA la L.R. n. 34 del 12.08.2002 sul riordino delle funzioni amministrative regionali e locali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021,n.9*”;

VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale*”;

VISTA la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3*”;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto “*Modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii*”;

VISTO il Regolamento n.12 del 14/12/2022 “*Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale*”;

VISTA la D.G.R. n.189 del 28.04.2023, recante “*Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva*” e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTA la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante “*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2024*”;

VISTA la D.G.R. n. 536 del 19.10.2024, recante “*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - Anno 2025*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 15.12.2023 recante ad oggetto: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022*”;

VISTA la DGR. n. 751 del 27.12.2024 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*”;

VISTO il DPGR n. 77 del 27.12.2024, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “*Infrastrutture e Lavori Pubblici*” all’Ing. Claudio Moroni;

VISTA la D.G.R n.572 del 24.10.2024 recante ad oggetto: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n.12 del 14.12.2022*”;

VISTO il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, recante “*Adempimenti di cui alla DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 – Micro -struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici*”, con cui è stata modificata parzialmente la nuova micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;

VISTO il D.D.G. n. 16968 del 28.11.2024, con cui è stato rettificato e integrato il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, nonché è stata approvata la nuova micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici;

VISTO il D.D.G. n. 7898 del 7.06.2024, con il quale è stato conferito all'Ing. Francesco Tarsia, l'incarico di dirigenza ad interim del Settore n.4 "*Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri*";

VISTO il D.D.G. n. 8514 del 18.06.2024, con il quale è stato rettificato parzialmente il punto 2 del decretato, nella parte relativa alla decorrenza dell'incarico, del decreto n.7898 del 07.06.2024 sopra richiamato;

VISTO il D.D.G. n. 15404 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito nelle more dell'espletamento delle procedure di legge previste per il conferimento dell'incarico al dirigente, all'Ing. Francesco Tarsia, l'incarico di reggenza dell'UOA "*Opere Pubbliche e Resilienza del Territorio*", ai sensi e dagli effetti dell'articolo 5 della legge regionale n.12 del 6 maggio 2022, che modifica l'articolo 7, comma 4, della legge regionale n.31/2002;

VISTA:

- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 23.12.2024, avente ad oggetto "*Legge di stabilità regionale 2025*";

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 27.12.2024, "*Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)*";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 27.12.2024 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l. 23.06.2011, n. 118);

VISTA la DGR n.154 dell'11.04.2025 recante "*Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario 2024. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa (art. 3, comma 4, del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118). Ricognizione dei residui attivi, passivi e perenti non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui*";

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 4 n. 16529 del 14.11.2023, con cui è stato individuato il dott. Giancarlo Macrì quale Responsabile dell'UDP 4.13 "*Lavori Pubblici – Politiche Edilizia Abitativa e responsabile del procedimento degli interventi di edilizia sociale (Legge Regionale 36/2008 e del Punto 3.3 Atto d'indirizzo - Programma pilota e sperimentale destinato alla locazione permanente - D.G.R. n. 347/2012 - D.G.R. n. 452/2014)*;

VISTA la Legge Regionale 16 ottobre 2008 n. 36;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 10.11.2020, pubblicata sul BURC n. 109 del 19/11/2020 avente ad oggetto "*Modifiche e Integrazioni alla L.R. 36/2008, alla L.R. 47/2011*" ;

VISTO l'art. 4 comma 13 della L.R. 25/2022 che consente: "*A tutti i soggetti attuatori di interventi di riqualificazione urbana, tra cui quelli in attuazione della l.r. 36/2008 e dello stralcio 3.3 del Programma operativo nel settore delle politiche della casa di cui alla D.G.R. n.7583/2014, anche qualora questi ultimi siano in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, stante l'obbligo di garanzia fideiussoria, è consentito di scegliere tra gli strumenti idonei di garanzia previsti dalla legge*";

VISTA la Legge Regionale n.42 del 29.09.2023 "*Modifiche all'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) di proroga ultimazione dei lavori entro il 31/12/2019*";

VISTA la Legge Regionale n.12 del 12 Marzo 2024 "*Modifiche e Integrazioni dell'articolo 39 della Legge Regionale 23 Dicembre 2011, n. 47 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012)*";

VISTO l'art. 4 "*Modifiche e Integrazioni dell'articolo 39 della Legge Regionale 23 Dicembre 2011, n. 47*" della L.R. 36 del 20 Novembre 2024;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 36/08, con D.D.G. n. 22874 del 31.12.08 è stato approvato il "*Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà*";
- con Deliberazione n. 474 del 28 giugno 2010 la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 21 – quater della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., ha stabilito una sospensione cautelare

- dell'efficacia ed esecutività delle graduatorie approvate e pubblicate con Decreti del Dirigente Generale n. 17859, n. 17865 (così come rettificato dal D.D.G. n. 707 del 1° febbraio 2010), n. 17868, n. 17869, n. 17872 del 07 ottobre 2009 in considerazione della relazione in atti;
- con D.D.G. n. 17095 del 29.11.2010 è stato annullato - in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 - il bando selettivo approvato con D.D.G. n. 22874 del 31.12.2008, nonché tutti gli atti della procedura concorsuale adottati in esecuzione dello stesso e, in particolare, le graduatorie delle istanze di partecipazione approvate e pubblicate con Decreti del Dirigente Generale n. 17859 n. 17865 n. 17868 n. 17869 n. 17872 del 07 ottobre 2009;
 - con D.D.G. n. 18606 del 22 dicembre 2010, su proposta della competente U.O.A., è stato approvato, in attuazione della Legge Regionale 36/08 e del D.D.G. n. 17095 del 29.11.2010, il bando di concorso con i relativi schemi di domanda;
 - ai sensi dell'art.3 della L.R. 36/08, il bando individua le risorse disponibili per le diverse tipologie di interventi riferite ai soggetti proponenti nonché le modalità di ripartizione delle stesse;
 - con D.D.G. n. 3191 del 13 aprile 2011 e n. 5338 del 18 maggio 2011 è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze pervenute;
 - con Decreto del Dirigente Generale n. 15248 del 05.12.2011 sono state pubblicate le graduatorie redatte dalla Commissione di valutazione;
 - con Decreto del Dirigente Generale n. 284 del 12.01.2012 sono state approvate le graduatorie definitive per le diverse tipologie di interventi;
 - con successivo Decreto del Dirigente Generale n. 2649 del 02/03/2012 è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziabili per la tipologia di interventi "Alloggi da cedere in locazione-Imprese" redatta secondo le modalità previste al punto 2 del bando di concorso;
 - con D.D.S. n. 5240 del 18.04.2012 è stato concesso alla suindicata Società il finanziamento di euro 6.425.777,40 per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da cedere in locazione nel Comune di Cosenza, quale quota parte rispetto alla somma richiesta pari ad € 10.000.000,00.
 - con Decreto del Dirigente Generale n. 14940 del 19.10.2012 sono state pubblicate le graduatorie degli ulteriori soggetti ammessi a finanziamento, per effetto dello scorrimento di cui al D.D.G. n. 13277 del 19.09.2012.
 - secondo quanto previsto dal suindicato provvedimento dirigenziale, l'intervento proposto dalla Società finanziaria Industriale F.lli Dodaro, da realizzare nel Comune di Cosenza, risultava finanziabile per ulteriori € 3.574.22,60.
 - con D.D.G. n. 6073 del 16.05.2014 è stato quindi concesso a detta Società un ulteriore finanziamento di € 3.574.22,60, ad integrazione di quanto già assegnato con il sopracitato decreto n. 5240/2012 per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da cedere in locazione nel Comune di Cosenza;
 - per quanto disposto dall'art. 13 del bando di concorso, la liquidazione del finanziamento concesso è prevista in 4 rate di cui
 1. il 50% all'avvio dei lavori;
 2. il 20% al superamento del 35% dei lavori;
 3. un ulteriore 20% al superamento del 70% dei lavori;
 4. il 10 % nel momento in cui è rilasciato il certificato di agibilità dell'opera ed il certificato di ultimazione lavori rilasciato dal direttore dei lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 - con nota acquisita agli atti del Dipartimento al prot. n. 378665 del 01.12.2014, la Società FININD Srl ha richiesto l'erogazione della prima rata trasmettendo la seguente documentazione:
 1. copia conforme del progetto approvato con il visto comunale;
 2. copia conforme del titolo abilitativo;
 3. copia conforme della denuncia di deposito del progetto c/o i Servizi Tecnici Regionali decentrati;
 4. QTE dell'intervento;
 5. Attestato inizio lavori rilasciato dal Comune di Cosenza;

6. copia conforme della convenzione/atto unilaterale d'obbligo con il Comune ai sensi dell'art. 35 legge 865/71 o ai sensi degli artt. 17 e 18 DPR 380/0;1
- a seguito della suddetta documentazione e della polizza fideiussoria n. 150002065, stipulata con la società NADEJA Insurance company, con D.D.S. n. 11584 del 4.10.2016 è stato disposto il pagamento dell'importo di € 5.000.000,00 a favore della Società Finind Srl per l'intervento in parola, quale prima rata del finanziamento concesso con D.D.S. n. 5240 del 18.04.2012 e successivo D.D.G. n. 6073 del 16.05.2014;

CONSIDERATO CHE:

- con L.R. n.27 del 29.06.2017, art.1 comma 3, la Regione Calabria ha confermato la facoltà per le imprese/cooperative beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge regionale n. 36/2008 di delocalizzare gli interventi sulla base dei criteri del già citato D.D.G. n.9871 del 10.08.2016;
- in conformità a quanto stabilito dal D.D.G. n. 9871 del 10.08.2016, in data 30.12.2016 la società Finind ha presentato apposita richiesta di delocalizzazione di n. 80 alloggi da cedere in locazione dal sito ubicato in Via Popilia – angolo Via Luigi De Matera nel Comune di Cosenza al sito ubicato in Via G. Mancini (Viale Parco) – angolo Via G. Marino nel Comune di Cosenza;
- con Decreto del Dirigente di Settore n. 10787 del 14.09.2016 è stata nominata la commissione interna per la verifica dei requisiti;
- con Decreto del Dirigente di Settore n. 1183 del 08.02.2017 è stata sostituito un membro della commissione interna per la verifica dei requisiti;
- la commissione ha attestato il rispetto dei requisiti adottati con D.D.G. n. 9871 del 10.08.2016 e pertanto ha ritenuto ammissibile la richiesta per come riportato nel verbale prot. 134838 del 21.04.2017;

PRESO ATTO:

- degli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla commissione, con D.D.S. n. 9652 del 01.09.2017 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. n. 27 del 29.06.2017, la delocalizzazione dell'intervento proposto dalla Società FININD Srl per la realizzazione di 88 alloggi da offrire in locazione nel Comune di Cosenza (CS) per un importo pari ad € 10.000.000,00, subordinando detta autorizzazione alla presentazione dell'attestato di progetto, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del disciplinare tecnico approvato con D.G.R. n. 91 del 17/03/2017, disponendo, altresì, l'avvio dei lavori entro 6 (sei) mesi e la conclusione degli stessi entro 30 (trenta) mesi dalla data di notifica del predetto decreto;
- successivamente, dopo diverse criticità e ritardi, nonché incontri e interlocuzioni anche con il Comune di Cosenza, la Società ha provveduto a trasmettere copia del progetto approvato e relativo Permesso di Costruire n. 15 del 29.06.2022 rilasciato dal Comune di Cosenza per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione (Legge Regionale 36/2008), nonché di una galleria commerciale, di un centro direzionale con servizi commerciali comuni ad uso del condominio e del quartiere – Progetto esecutivo 1° lotto - corpi di fabbrica A e B del P.U.R (D.G.M n.90/2017) per un totale di n. 88 alloggi, da eseguire in Via Giacomo Mancini su di un lotto di terreno individuato catastalmente con il Fg. di mappa n. 4 p.lle nn. 298 e 301;
- successivamente, la società ha chiesto di rimodulare l'intervento ai sensi della L.R. n. 42/2023, di modifica e integrazione dell'art. 39 L.R. 47/2011 e il relativo QTE rimodulato è stato approvato;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 39, comma 1-bis, lett. a) della L.R. 47/2011 e successive mm. e ii. stabilisce che: *“Sono de finanziati d'ufficio i seguenti interventi: a) gli interventi per cui non sia stato raggiunto, entro il 31 dicembre 2024, un avanzamento pari al 35 per cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 36/2008, alla l.r. 47/2011 e 47/2018)”*, in data 30.12.2024, la commissione di collaudo tecnico-amministrativo effettuava il sopralluogo presso il cantiere oggetto di intervento edilizio da parte della FININD, allo scopo di accertare l'avanzamento percentuale dei lavori in conformità alle prescrizioni normative su richiamate;

- con nota prot. 509011 del 16.11.2023 è stato conferito alla commissione l'incarico tecnico amministrativo ed è stata firmata la convenzione con l'Impresa Finind in data 29.05.2024 REP. n. 21467;
- con nota acquisita al prot. n. 67156 del 31.01.2025, la Commissione di collaudo T/A, trasmetteva al competente Settore la relazione di verifica tecnica-amministrativa conseguente al sopralluogo effettuato, dando atto di aver accertato il raggiungimento del 27,91% dei lavori, calcolato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2020;
- in particolare, il citato art. 4, rubricato "Riconoscimento spese sostenute nella realizzazione dei programmi finanziati dalla l.r. 36/2008", stabilisce che: "Nella percentuale di avanzamento dei lavori relativi ai programmi finanziati ai sensi della l.r. 36/2008 e ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, vanno conteggiate, oltre ai lavori eseguiti, tutte le *spese sostenute dall'operatore per la realizzazione del programma secondo le percentuali e gli importi massimi previsti dal QTE approvato dalla Regione.*";
- la Commissione riferiva nel verbale che, in occasione del sopralluogo, oltre alle spese accertate e conteggiate, come per legge, nell'avanzamento dei lavori, "la società esibiva altresì delle spese qualificate come "imprevisti", per l'importo di euro 890.118,20;
- all'uopo, spiegava la Commissione: "*La Società consegna alla commissione l'atto notarile rep.n.100009/37586 del 27.11.2014 con il quale è stata stipulata una convenzione tra la Società stessa, la società Cost srl ed il Comune di Cosenza per l'attuazione del PUR – comparto F3 C1, località SS 107 Via Popilia. In pari data è stata sottoscritta una scrittura privata con la quale si concordava di trasferire l'utilizzo della volumetria residenziale pari a mc.12.453,50 dalla Cost srl, alla Finind srl per un controvalore di euro 2.730.000,000, da utilizzare dalla predetta Finind sul proprio terreno sito in Cosenza e riportato al Catasto al foglio 4, particella 94 di mq. 4.370, e del trasferimento alla Cost srl della volumetria commerciale/direzionale da parte di Finind pari ad mc. 5.899,50 per un controvalore di euro. 1.311.000,00 da utilizzare dalla predetta Cost sul proprio fondo sito in Cosenza e riportato al Catasto al Foglio 4, particella 207 di mq. 24.885. In detta scrittura privata si stabiliva, peraltro, che il pagamento del saldo da parte della Finind srl in favore della Cost srl, pari ad €.1.419.000,00, doveva avvenire entro sei mesi dalla data della stipula, con la possibilità di eventuale proroga di ulteriori tre mesi per effettuare il pagamento del saldo dovuto, concordando una penale, in favore della Cost srl pari ad euro 3.000.000,00. Non avendo, la Società Finind, rispettato quanto concordato la Società Cost srl ha avviato un procedimento di mediazione presso la S.P.F. Mediazioni di Cosenza chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della Finind srl, rispetto al pagamento della volumetria residenziale ceduta, nonché la risoluzione del contratto e il pagamento della penale pattuita. La Società Finind ha replicato che il ritardo nell'adempimento di quanto concordato con la scrittura privata è imputabile esclusivamente al mancato pagamento, da parte della Regione Calabria, previsto nel bando di cui al D.D.G n. 18606 del 22/12/2010 in forza del quale la Finind avrebbe dovuto incassare le risorse più che sufficienti sin dalla data del 1 dicembre 2014. All'esito di diversi incontri in sede di mediazione le parti hanno raggiunto un accordo. La Società Finind srl, propone il pagamento del 50% della penale prevista contrattualmente, mediante pagamento della somma di euro 1.500.000,00. La Società Finind ha esibito l'atto di dazione in pagamento Rep. n. 107406 del 06/02/2019, nonché l'accordo di conciliazione - procedimento n. 347/2015 chiedendo alla Commissione di considerare ammissibile la spesa di euro 890.118,20 inserendola di cui la voce imprevisti in quanto, sostiene che, tale spesa è da ritenersi un imprevisto afferente alla realizzazione dell'intervento in quanto, a suo parere, è a causa di gravi inadempimenti da parte della Regione, che la stessa si è ritrovata costretta a cambiare sito, delocalizzando l'intervento su di un lotto diverso da quello acquistato e sul quale già era stata avviata la cantierizzazione. La Commissione ne prende atto e ritiene quanto segue: non vi è alcuna evidenza di responsabilità e/o gravi inadempimenti in capo alla Regione; ai sensi della DGR n. 5792 del 21/11/1997 al Titolo I – nuova edificazione art.1, lett. c al punto 3 (accantonamento per imprevisti) si cita testualmente l'accantonamento percentuale obbligatorio deve essere compreso fra un minimo e un massimo di +0.5% e – 10%. L'utilizzazione dell'accantonamento per imprevisti, nonché l'utilizzazione di un eventuale ribasso d'asta, è subordinato all'autorizzazione*

preventiva della regione nel caso che comporti l'impegno per lavori di risorse superiori al 5% dell'importo a base d'asta; il soggetto beneficiario, sulla spesa in esame, avrebbe dovuto attivare un procedimento per danni; l'imprevisto così come presentato non è riconducibile direttamente a lavori, né tantomeno al sito definitivo dell'intervento (delocalizzazione) ”;

- all'esito della disamina della spesa sostenuta dall'impresa e dalla stessa qualificata come “imprevisto”, la Commissione concludeva: *“Tenuto conto di tutto quanto sopra citato, sulla spesa legata agli imprevisti potrebbe essere opportuno procedere ad un approfondimento anche di natura giuridica, soprattutto in relazione al fatto che l'ammissibilità di tale spesa è determinante ai fini del raggiungimento del 35% di avanzamento della spesa. Per tale più approfondita riflessione si rimanda per competenza e professionalità agli uffici regionali.”;*
- alla luce di tutto quanto riferito, la Commissione attestava quindi il raggiungimento del 27,91% dei lavori ovvero del 35,03% in funzione dell'ammissibilità o meno della spesa qualificata dall'impresa come imprevisto;

RITENUTO CHE:

- la disamina operata dalla Commissione di collaudo T/A, in merito alla non ammissibilità della spesa qualificata dall'impresa come “imprevisto”, tra le spese sostenute e computabili nella percentuale complessiva di avanzamento dei lavori, trova il proprio fondamento nelle ragioni espressamente riportate nel verbale di sopralluogo;
- in effetti, la spesa di che trattasi è stata sostenuta dalla FININD per risarcire i danni causati alla società Cost S.r.l. per il mancato pagamento della volumetria residenziale ceduta alla FININD, per la delocalizzazione dell'intervento rispetto al sito originariamente individuato e, secondo il soggetto attuatore, l'inadempimento, che ha generato il danno risarcito alla società Cost S.r.l., sarebbe stato determinato da condotte (asseritamente) colpevoli della Regione Calabria, che avrebbero costretto la società a delocalizzare l'intervento;
- la Commissione, pur motivando ampiamente l'esclusione della spesa di euro 890.118,20 dalle spese sostenute per la realizzazione del programma, in quanto non qualificabile come “imprevisto”, ha posto in evidenza l'opportunità di approfondire, da un punto di vista giuridico, la natura della spesa, anche al fine, evidentemente, di fugare ogni dubbio sulla sua ammissibilità o meno, alla luce della rilevanza che la spesa stessa ha assunto in sede di accertamento del raggiungimento del 35% dei lavori;
- l'inclusione della spesa ovvero la sua esclusione comportano, infatti, rispettivamente, la possibilità di proseguimento dell'intervento finanziato o il definanziamento d'ufficio;
- nell'accogliere le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della spesa e i rilievi comunque operati dalla Commissione, il Settore competente ha prontamente trasmesso una richiesta di parere legale all'Avvocatura Regionale, allo scopo di ottenere il suggerito approfondimento in punto di diritto;
- nella richiesta, il Settore ha argomentato le ragioni per le quali l'amministrazione non può ritenere la spesa ammissibile, specificando, oltre a tutto quanto rappresentato dalla Commissione, anche che la spesa sostenuta dalla FININD per il risarcimento della società Cost S.r.l. non rappresenta una spesa “per” la realizzazione del programma, non è, cioè, finalizzata alla realizzazione dell'intervento per come invece previsto dal legislatore;
- il dato letterale della norma di cui all'art. 4 della L.R. 23/2020 è chiaro laddove espressamente sancisce che: *“Nella percentuale di avanzamento dei lavori [...] vanno conteggiate, oltre ai lavori eseguiti, tutte le spese sostenute dall'operatore per la realizzazione del programma secondo le percentuali e gli importi massimi previsti dal QTE approvato dalla Regione”;*
- il legislatore ha inteso computare nel calcolo della percentuale di avanzamento dei lavori tutte le spese sostenute per la realizzazione del programma, ovvero le spese utili e necessarie a portare avanti la realizzazione dell'intervento, anziché le spese “afferenti” all'intervento;

CONSIDERATO CHE:

- dall'istruttoria compiuta in ordine all'ammissibilità o meno della spesa in questione la Regione ha ritenuto che la stessa non attiene a circostanze tali da impedire la realizzazione dell'intervento;
- di conseguenza, alla data del 31.12.2024 il soggetto attuatore non ha raggiunto la percentuale di avanzamento lavori del 35% e, per l'effetto, in ottemperanza alle previsioni normative di cui all'art. 39, comma 1-bis lett. a) della L.R. 47/2011, l'intervento è definanziato

d'ufficio, con nota prot. n. 203307 del 31.03.2025 il competente settore ha trasmesso alla FININD srl la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;

DATO ATTO CHE:

- nelle more, il permesso di costruire n. 15 del 29.06.2022 è stato dichiarato decaduto dal Comune di Cosenza;
- la suddetta informazione è stata trasmessa dal Comune con pec del 24.01.2025 ed acquisita agli atti del Dipartimento al prot. 48825 del 24.01.2025;
- la FININD srl ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Cosenza ha dichiarato la decadenza del titolo edilizio, presentando ricorso al TAR Calabria anche nei confronti della Regione Calabria, che si è costituita in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2025;

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione acquisita agli atti al prot. 336656 del 15.05.2025 la FININD srl trasmetteva (tardivamente) le proprie controdeduzioni all'avvio di revoca del finanziamento, presentando contestualmente istanza di sospensione del procedimento di revoca;
- in particolare, l'istanza è formulata nei seguenti termini: *"in ragione della pendenza del ricorso avverso la declaratoria di decadenza del permesso di costruire (tutt'altro che infondato come già deliberato dal Supremo Consesso Amministrativo in sede cautelare) e dell'imminente decisione di merito – chiedo quantomeno che il procedimento in oggetto venga sospeso sino alla pubblicazione della sentenza del TAR al riguardo, attesa per il prossimo luglio 2025. Va da sé infatti che l'auspicato accoglimento del gravame - fondato in primis sulla proroga ope legis dei termini di inizio e fine lavori in modo da assicurare uno spatium per l' avvio lavori (comunque concretamente iniziati sin dal 29.06.2022) sino al 13 luglio 2026 - consentirebbe non solo di poter portare avanti e terminare l'intervento edilizio, ma farebbe anche venir meno l'inopinata interruzione/sospensione delle lavorazioni imposta dal Comune nel periodo intercorrente dal 12/12/2024 al 31/12/2024 per il contestato provvedimento di decadenza. Intervallo temporale che, senza l'illegittimo operato denunciato innanzi al Giudice Amministrativo, avrebbe certamente potuto essere impiegato per realizzare ulteriori lavori."*
- sostanzialmente, FININD srl spiega che, senza l'interruzione temporale dell'intervento edilizio per 19 giorni (dal 12.12.2024 al 31.12.2024), *"avrebbe certamente potuto realizzare ulteriori lavori, segnatamente per raggiungere la percentuale del 35% del programma edilizio e scongiurare il definanziamento"*;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario spiegare le ragioni per cui le controdeduzioni della società non possano essere accolte e, dunque, la Regione deve revocare il finanziamento ai sensi dell'art. 39 sopra richiamato,

SI DA' ATTO CHE:

- FININD contesta alla Regione di aver compromesso, sin dall'inizio, quindi sin dal 2014, la possibilità per l'impresa di realizzare l'intervento sul sito originario, costringendola a delocalizzarlo, con conseguenti costi rimasti a suo carico, ma in realtà, così come già rilevato dalla commissione di collaudo t/a e dallo stesso Settore in sede di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, tali presunte responsabilità, risalenti ad oltre 10 anni fa, non sono mai state accertate, né le controdeduzioni forniscono delucidazioni in merito;
- sempre nelle controdeduzioni, la società rammenta che, con sentenza n.1454/2019, il TAR annullava il provvedimento di revoca del finanziamento adottato dalla Regione per il mancato rispetto del termine per l'inizio lavori a seguito della delocalizzazione dell'intervento e pone in evidenza l'impegno assunto dalla Regione (verbale del 16 ottobre 2019), in conseguenza della sentenza, di rinunciare a proporre appello, concedendo al contempo "la sospensione del termine di efficacia/esecuzione dei predetti termini, nessuno escluso, per il periodo intercorrente dalla data del 1/3/2018 e fino alla data odierna, ovvero dell'intervenuta acquiescenza della sentenza del Tar"; sul punto, la FININD dichiara: "Con atto pubblico rep. 108937 del 20.06.2022, la Finind ha proceduto alla sottoscrizione della convenzione urbanistica con il Comune di Cosenza per l'attuazione del Programma Unitario di Riqualficazione e per l'atto di sottomissione ad obbligo ai sensi della L.R. n.36/2008: altresì, con il medesimo atto pubblico il Comune di Cosenza ha revocato il precedente atto di

sottomissione ad obbligo con cui il terreno oggetto della prima localizzazione era stato destinato ad edilizia sociale. A siffatta convenzione, ha fatto seguito il permesso di costruire n.15 del 29.06.2022 ed in quest'ultima medesima data - in osservanza del differito termine concesso dalla Regione, con nota del 29.12.2021 - si è dato inizio alla cantierizzazione dell'intervento". Dunque, è la stessa impresa a far rilevare di aver potuto avviare i lavori di cantierizzazione, senza contestazioni di sorta, in data 29.06.2022 "- in osservanza del differito termine concesso dalla Regione", circostanza che evidenzia come la Regione abbia immediatamente accolto gli esiti del giudizio, senza che la società possa sul punto avanzare ulteriori pretese, atteso che i termini stabiliti per l'accertamento degli step di avanzamento lavori, successivi alla dichiarazione di inizio lavori, sono stati prorogati più volte direttamente dal legislatore regionale;

- ed ancora, l'impresa attribuisce alla Regione la responsabilità per i ritardi dalla stessa accumulati nella realizzazione dell'intervento anche a causa del ritardo con cui l'Ente regionale avrebbe approvato il QTE trasmesso dalla società, aggiungendo di essere stata "costretta" ad adire le vie legali per ottenerne l'approvazione. In realtà, la narrazione delle circostanze di fatto afferenti al procedimento di approvazione del QTE sono assai diverse da quelle argomentate dall'impresa. Infatti, la società ha presentato un QTE relativo all'intervento delocalizzato, con massimali di costo aggiornati all'anno 2021 quando, invece, avrebbe dovuto applicare i massimali di cui alla D.G.R. 934 del 2008. Ebbene, nonostante l'Ufficio abbia più volte spiegato tale chiara circostanza e l'impossibilità di approvazione di un siffatto QTE (nota prot. 503241 del 14.11.2022, nota Prot. N. 38448 del 27.01.2023), la FININD decideva comunque di agire in giudizio, ma il contenzioso, proprio per le ragioni appena spiegate, veniva definito in corso di causa, allorquando, approvata la L.R. 42/2023 che consentiva la rimodulazione degli interventi e l'applicazione dei massimali di costo aggiornati al 2022, la FININD presentava un QTE rimodulato con i massimali aggiornati ai sensi di legge e lo stesso veniva approvato dal Settore. Peraltro, il Settore, con nota prot. N. 41336 del 22.01.2024, una volta ricevuto il QTE rimodulato, ha dovuto nuovamente evidenziare che "per quanto riguarda la necessaria trasmissione del Q.T.E. iniziale approvato, si rileva che è stato trasmesso un Q.T.E. di progetto già in precedenza inviato al dipartimento e mai approvato, peraltro attualmente oggetto di ricorso pendente innanzi al TAR Calabria, che quindi non può essere accettato ai fini della rimodulazione dell'intervento; va quindi trasmesso un QTE iniziale approvato; 2) il QTE rimodulato, trasmesso insieme all'istanza di rimodulazione, deriva "dall'adeguamento dei limiti di costo per l'edilizia sociale, calcolati dalla data di assegnazione del finanziamento, sino alla data di entrata in vigore del DDG n. 14839 del 17.10.2023" (testualmente dalla Vs. nota acquisita al prot. n. 5111 del 04.01.2024), in violazione delle prescrizioni normative sopra testualmente richiamate, secondo cui il calcolo deve essere eseguito dalla data di assegnazione del finanziamento fino ai nuovi limiti di costo di cui al D.D.G. n. 14385 del 16 novembre 2022". Ne discende che anche l'aggiornamento del C.T.N. è erroneamente riferito al D.D.G. n. 14839 del 17/10/2023 e non al D.D.G. n. 14385 del 16 novembre 2022, applicando un C.T.N. di € 1.673,20, anziché un C.T.N. <= € 1.663,22". Com'è evidente, FININD anche in sede di istanza di rimodulazione, nonostante il chiaro dato letterale della norma, ha trasmesso un QTE con massimali di costo arbitrariamente stabiliti, imponendo al Settore di chiarire ancora una volta quali fossero i parametri applicabili. Tale precisazione, al solo scopo di chiarire meglio che, in realtà, se i ritardi vi sono stati, per come sostenuto da FININD, evidentemente non sono dovuti a inerzia dell'amministrazione. Ad ogni modo, nonostante tutto, nelle proprie controdeduzioni FININD attribuisce una responsabilità da ritardo alla Regione per aver approvato il QTE rimodulato dopo 3 mesi dalla trasmissione al Settore competente;
- ancora, sempre nelle controdeduzioni, la FININD fa riferimento ad un altro presunto illegittimo comportamento della Regione, ricostruendo l'agire amministrativo in maniera inesatta, ad avviso dello scrivente Ufficio. Si tratta dell'occasione in cui la società ha richiesto, con nota trasmessa a mezzo pec in data 24.01.2024 e assunta al prot. n. 51049, rassicurazioni al Settore rispetto alle spese rendicontabili. Questo è avvenuto sia durante un incontro richiesto da FININD presso la Cittadella regionale, che per iscritto, immediatamente dopo. L'ufficio, per come anticipato durante l'incontro, non ha fornito alcuna rassicurazione (e mai avrebbe potuto), bensì ha dichiarato: "[...] si chiede allo scrivente Dipartimento il preventivo assenso

ai fini della soddisfazione dei termini e criteri relativi al primo SAL in scadenza al prossimo 30 aprile 2024 nonché la conferma dei criteri di cui al riferito allegato necessaria per l'attestazione da parte dell'Asseveratore ai sensi dell'art. 44 del CCII, si comunica che non è di competenza del settore valutare e confermare l'ammissibilità delle spese sostenute dal soggetto attuatore che siano computabili nella percentuale di avanzamento lavori e, nel caso specifico, nel raggiungimento della percentuale del 35%. Ad ogni modo, in riscontro alla nota, può solo riferirsi che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2020, nella percentuale di avanzamento lavori "vanno conteggiate, oltre ai lavori eseguiti, tutte le spese sostenute dall'operatore per la realizzazione del programma secondo le percentuali e gli importi massimi previsti dal QTE approvato dalla Regione con D.D.G. 14385 del 16.11.2022. Dunque, laddove le voci e gli importi di spesa indicati dalla Vs. Società rispettino i criteri di cui alla norma citata, la commissione di collaudo ne valuterà la congruenza e potrà conteggiare nelle percentuali di avanzamento lavori. Sul punto è opportuno precisare che per "spese sostenute" si intendono i pagamenti realmente effettuati e che siano comprovabili attraverso idonea documentazione (es. Bonifici)". Ebbene, nonostante il riscontro palesemente non contenga nessuna rassicurazione, FININD sostiene che la Regione abbia ingenerato un legittimo affidamento circa la possibilità di rendicontare le "spese impreviste per ritardi", circostanza che deve rigettarsi con forza alla luce del sopra riportato riscontro;

- infine, rileva FININD, che la percentuale del 35% dell'intervento edilizio sarebbe stata raggiunta se la commissione T/A avesse ritenuto ammissibile il 100% dell'importo di alcune delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del programma edilizio. In particolare, FININD afferma: "la Finind ha sostenuto maggiori costi per "SPESE TECNICHE E GENERALI" pari complessivamente ad € 1.348.640,00 a fronte di spese riconosciute per € 1.068.096,67 (limite massimo ammissibile da QTE) e, conseguentemente con un delta di € 280.543,33 che potrebbero costituire altra voce di spese per imprevisti nella denegata ipotesi che quelle rendicontate da Finind non dovessero essere riconosciute. Allo stesso modo, anche per la voce acquisizione area sono state rendicontate spese per complessivi € 1.494.400,00 a fronte delle spese massime ammissibili da QTE per € 1.424.128,89 e, dunque, anche in questo caso con un delta di differenza pari a € 70.271,11. Ulteriormente, anche per la voce Proiezioni geognostiche sono state rendicontate, spese per complessivi € 84.360,98 a fronte delle spese massime ammissibili da QTE per € 16.186,71 e, dunque, anche in questo caso con un delta di differenza pari a € 68.174,27". Appare immediatamente chiaro che il tentativo di FININD di sollevare un dubbio sulle modalità di calcolo della percentuale del 35% non ha alcun fondamento. Infatti, le spese per la realizzazione dell'intervento sono ammissibili alla rendicontazione in base alla percentuale stabilita nel QTE, ragion per cui se per una determinata voce di spesa è previsto nel QTE che la stessa possa essere rendicontata solo parzialmente e per una determinata percentuale, va da sé che né allora né oggi è possibile rendicontarla per intero e quindi al 100%. Dunque, anche tale contestazione, unica effettivamente attinente alle ragioni della revoca ed astrattamente in grado di ingenerare un ripensamento nell'amministrazione, in realtà non può essere accolta, poiché rappresenta una possibilità di rendicontazione non prevista e quindi non ammissibile, in quanto le voci di spesa ammissibili a rendicontazione devono comunque essere ammesse entro i limiti percentuali stabiliti nel QTE.
- per quanto concerne l'istanza di sospensione del procedimento di revoca, presentata unitamente alle controdeduzioni da parte dell'impresa, la stessa non può trovare accoglimento, in considerazione della circostanza per la quale, anche laddove la ricorrente FININD ottenesse l'annullamento del provvedimento di decadenza del permesso di costruire, pur riottenendo il titolo edilizio, a nulla potrebbe valere rispetto alle ragioni che hanno determinato la revoca del finanziamento, ascritte esclusivamente al mancato raggiungimento del 35% dei lavori; né tantomeno può ragionevolmente ritenersi che i 19 giorni di interruzione dei lavori, per ragioni valutate dal Comune di Cosenza, possano aver concretamente influito sul mancato rispetto dei termini per l'avanzamento percentuale dei lavori. Peraltro, considerato che sarebbe necessario attendere la pronuncia del TAR, e non già soltanto l'udienza, al fine di conoscere l'esito del giudizio e dunque la conferma del provvedimento di decadenza del p.d.c. adottato dal Comune ovvero l'annullamento, pronuncia di cui non è possibile prevedere le tempistiche di adozione, considerato, inoltre, che potrebbero

sussistere rischi di incertezza circa la solvibilità del soggetto debitore, in mancanza di una garanzia del credito in corso di validità in favore della Regione.

RITENUTO per le motivazioni fin qui espresse:

- di dichiarare concluso il procedimento e di disporre la revoca del finanziamento di € 10.000.000,00 concesso all'Impresa Finind con il D.D.S. n. 5240 del 18.04.2012 e il D.D.G. n. 6073 del 16.05.2014 a seguito del mancato raggiungimento, alla data del 31.12.2024, del 35% dei lavori e delle spese relativi al programma stesso come previsto dalla L.R. 47/2011, art. 39, comma 1-bis a) e *ss.mm.ii*;
- di dover procedere alla revoca del decreto di liquidazione D.D.S. n. 11584 del 4.10.2016 con il quale è stato erogato il 50% del finanziamento concesso per un importo pari a € 5.000.000,00 per come disposto dall'art. 13 del bando di concorso;
- di dover procedere alla revoca del decreto di delocalizzazione D.D.G. n. 6073 del 16.05.2014;
- di ingiungere all'Impresa Finind, in persona del Rappresentante Legale la restituzione, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente provvedimento, dell'importo pari ad € 5.000.000,00, erogata con il D.D.S. n. 11584 del 4.10.2016 oltre agli interessi maturati di € 558.602,75 calcolati dalla data di erogazione della prima rata del finanziamento;

RITENUTO necessario procedere all'accertamento dell'importo sopra indicato;

VISTA la nota prot. 548931 del 23.07.202 con la quale è stato chiesto, al Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanza, l'emissione delle schede di maggiore accertamento per l'importo di euro 5.000.000,00 a titolo di sorte capitale e 558.602,75 euro per interessi dovuti – debitore Impresa FININD - Finanziaria industriale F.Ili Dodaro;

VISTA la nota prot. n. 555431 del 24.07.2025 con la quale il Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze ha prodotto le schede di maggiore accertamento;

VISTE le proposte di accertamento n. 4526 e 4527 del 24.07.2024, generate telematicamente ed allegata al presente atto;

ATTESTATO che ricorrono i presupposti dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativi alle ragioni del credito, al titolo giuridico, che supporta il credito, all'individuazione del soggetto debitore, all'ammontare del credito e alla scadenza del medesimo;

ATTESTATO che ricorrono i presupposti ad effettuare l'accertamento sui capitoli delle entrate E9405031001 e E9303030501 del bilancio regionale ai sensi dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Giancarlo Macri;

ATTESTATO che il provvedimento in oggetto non ricade in alcuna di quelle previste dalla circolare prot. n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, con il relativo Allegato 2 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 113 del 25.03.2025;

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02.05.2023, n. 567361 del 19.12.2023 e n.765486 del 05.12.2024;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;

RISCONTRATA la regolarità degli atti, su conforme proposta del responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale

DECRETA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di revocare** il finanziamento di € 10.000.000,00, concesso all'Impresa Finind, per la realizzazione di alloggi sociali da cedere in locazione nel Comune di Cosenza, con il D.D.S. n. 5240 del 18.04.2012 e il D.D.G. n. 6073 del 16.05.2014 a seguito del mancato raggiungimento, alla data del 31.12.2024, del 35% dei lavori e delle spese relativi al programma stesso come previsto dalla L.R. 47/2011, art. 39, comma 1-bis a) e *ss.mm.ii*;

1. **di revocare** il decreto di liquidazione D.D.S. n. 11584 del 4.10.2016 con il quale è stato erogato, all'impresa Finind - Finanziaria industriale F.lli Dodaro, il 50% del finanziamento concesso pari a € 5.000.000,00 per come disposto dall'art. 13 del bando di concorso;
2. **di procedere** alla revoca del decreto di delocalizzazione D.D.G. n. 6073 del 16.05.2014;
3. **di accertare** in entrata la somma complessiva di euro **5.558.602,75**, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. allegato 4/2 principio 3.2, per la sorte Capitale euro 5.000.000,00 giusta proposta di accertamento n. 4526 del 24.07.2025 sul capitolo in entrata E9405031001 e per gli interessi dovuti euro 558.602,75 giusta proposta di accertamento n. 4527 del 24.07.2025 sul capitolo in Entrata E930303050;

ORDINA

4. all'Impresa **Finind** - Finanziaria industriale F.lli Dodaro, in persona del Rappresentante Legale, di provvedere alla restituzione della somma complessiva di euro 5.558.602,75 dovuta in forza della revoca del finanziamento concesso;

INGIUNGE

5. all'Impresa **Finind** - Finanziaria industriale F.lli Dodaro, in persona del Rappresentante Legale, la restituzione della somma pari a € **5.000.000,00 + interessi**, erogata con D.D.S. n. 6750 del 26.0.2018, così definita:
 - **5.000.000,00 €** a titolo di restituzione della somma erogata ed ancora da restituire;
 - **558.602,75 €** per interessi legali calcolati dalla data di erogazione della prima rata del finanziamento;
entro giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente atto in favore della Regione Calabria collegandosi al sito <https://pagopa.regione.calabria.it/spontaneo> alla sezione "tipologia di pagamento" alla voce "Restituzione contributo regionale in tema di edilizia sociale" indicando nella voce "NOTE" "*restituzione somme decreti di finanziamento n. 5240 del 18.04.2012 e il D.D.G. n. 6073 del 16.05.2014 – L.R. 36/2008 Intervento di edilizia sociale per la realizzazione di alloggi da cedere in locazione nel Comune di Cosenza (CS)*"
 - **di precisare** che, una volta effettuato il versamento, la l'Impresa dovrà inviare, a questo Dipartimento, in originale e/o in copia autenticata, la quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento gli estremi del presente decreto;
 - **di disporre** che in caso di mancato pagamento delle somme portate dalla presente ingiunzione, si procederà all'attivazione immediata dell'esecuzione coattiva, anche a mezzo ruolo;
 - Si fa espresso avvertimento che, non ottemperando a quanto sopra, entro i termini di legge dalla notifica del presente Decreto, saranno avviate le procedure giudiziarie per il recupero forzoso del credito, con aggravio delle relative e successive spese.
 - **di notificare** il presente provvedimento all'Impresa Finind - Finanziaria industriale F.lli Dodaro in persona del Rappresentante Legale;
 - di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale competente per materia e territorio entro i termini prescritti dalla Legge.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giancarlo Macri
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA

Francesco Tarsia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Claudio Moroni
(con firma digitale)